

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART.1) DENOMINAZIONE

1.1. Premesso che con scrittura privata in data 15 giugno 2007, registrata a Imola in data 19 giugno 2007 n. 2999 serie 3, è stata costituita l'Associazione non lucrativa di utilità sociale "SANTA MARIA DELLA CARITÀ", detto Ente intende adottare uno statuto conforme alla disciplina prevista dal d.lgs. n. 117 del 2017. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, degli artt. 20 ss. e 32 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, il predetto Ente assume la veste di un'organizzazione di volontariato sotto la denominazione "SANTA MARIA DELLA CARITÀ Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore", in sigla "SANTA MARIA DELLA CARITÀ ODV-ETS".

1.2. L'Ente assume nella propria denominazione, ed in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione di volontariato" ovvero l'acronimo "ODV" e potrà altresì pregiarsi della qualifica di "Ente del Terzo Settore" ovvero dell'acronimo "ETS", previa iscrizione dell'Associazione medesima nel RUNTS - registro unico nazionale degli enti del terzo settore.

ART.2) SEDE

2.1. L'organizzazione di volontariato ha sede nel Comune di Imola (BO).

2.2. Il trasferimento della sede all'interno del medesimo comune può essere assunto con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

2.3. Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza dell'assemblea straordinaria dei soci.

Con deliberazione del proprio Consiglio direttivo, inoltre, potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative, anche in altri comuni.

ART.3) DURATA

3.1. L'organizzazione di volontariato è contratta a tempo indeterminato.

3.2. Ogni associato potrà recedere dall'organizzazione di volontariato, secondo quanto previsto dall'art. 12) dello statuto.

TITOLO II

SCOPO E ATTIVITA'

ART.4) SCOPO E ATTIVITA'

4.1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.2. Essa è promossa dalla Caritas diocesana di Imola, come espressione della comunità ecclesiale, si ispira ai valori cristiani della carità, gratuità e condivisione, opera attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo alle attività di cui alle lettere a), i), p), q) e w).

4.3. Fa propri i principi della Caritas diocesana in armonia con i compiti della Caritas Italiana. Nello svolgimento della sua attività l'Associazione si avvarrà, in modo determinante e predominante, delle prestazioni personali, volontarie e prevalentemente gratuite dei propri aderenti.

4.4. L'Associazione si può avvalere altresì dell'attività puramente volontaria e saltuaria di simpatizzanti e volontari non aderenti all'Associazione medesima, per la cui attività provvederà anche ad essi a



stipulare apposita copertura assicurativa, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18, d. lgs. 117 del 2017.

4.5. L'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale nello spirito della tradizione caritativa della Chiesa imolese ed in diretta collaborazione con gli organi istituzionali della Caritas diocesana di Imola:

- a) beneficenza, tramite la cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. 166/2016, vestiario, farmaci, buoni pasto e buoni viveri, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate e altre attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1, lett u), del d. lgs. n. 117/2017;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, di cui all'art. 5, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 117 del 2017;
- c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, di cui all'art. 5, comma 1, lett. w) del d.lgs. n. 117 del 2017.

4.6. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire a favore della collettività, l'Associazione si propone di:

1. animare il Centro di Ascolto della Caritas diocesana di Imola, presso la sede della stessa Caritas in Imola, accogliendo ed accompagnando soggetti svantaggiati, poveri, emarginati e in generale persone e famiglie in stato di bisogno che si presentano alla ricerca di un aiuto di tipo morale e materiale al fine di favorirne il processo di integrazione sociale. Lo stile dei volontari sarà quello della condivisione;

2. gestire opere di carità rivolte esclusivamente a persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni economiche, sociali e familiari (esempi: precari sul lavoro; persone senza dimora; nuclei familiari in ristrettezze economiche; anziani soli; ex carcerati; persone con trascorsi di dipendenze; ecc.). In specifico, l'Associazione si offre di gestire sul territorio diocesano "Case di prima accoglienza" e servizi vari per persone senza dimora, seguite da operatori-tutor; "Case di seconda accoglienza", per persone singole, o madri con bambini, che non sono in grado di accedere a soluzioni abitative sul mercato e che necessitano di un accompagnamento verso l'autonomia. I soggetti ospitati in queste Case vi rimangono per periodi limitati nel tempo, dovranno attenersi a Regolamenti d'uso delle strutture, condivideranno progetti personalizzati, a volte compartecipati con i Servizi sociali. Gli ospiti delle sole Case di seconda accoglienza si impegnano a versare un contributo minimo per coprire parzialmente i costi gestionali (oppure l'Ente pubblico in loro vece);

3. erogare contributi economici a nuclei disagiati per affrontare spese relative a bollette, affitti, caparre casa e spese condominiali, assicurazioni auto, corsi di formazione, patenti, rimpatri, doposcuola, abbonamenti a mezzi pubblici, ecc. sia a fondo perduto che attraverso prestiti sull'onore. Tali erogazioni sono possibili grazie alla generosità di Privati, Fondazioni, Istituti bancari, Fondi 8xmille, ecc.;

4. curare la formazione dei volontari, operatori, e dei soggetti indigenti, gestendo corsi di formazione gratuiti a vario livello;

5. promozione della cultura del volontariato, anche attraverso il Servizio Civile;

6. organizzazione di iniziative di promozione della cultura del dono e di azioni di prevenzione nelle scuole e in altri ambienti pubblici;

7. collaborare con altri Enti, pubblici e privati che perseguono finalità compatibili con quelle dell'Associazione, anche attraverso la stipula di convenzioni e accordi, su progetti innovativi diretti a fasce deboli della popolazione (progetti di reinserimento lavorativo, ecc.);

8. aderire come soci ad Associazioni di secondo livello, ad Imprese Sociali e ad altre realtà del Terzo Settore per perseguire finalità comuni in rete;

9. raccogliere eccezionalmente fondi in caso di emergenze umanitarie di straordinaria gravità da inviare nei Paesi colpiti.

4.7. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quella sopra indicata, secondo i criteri e i limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione è operata dall'organo direttivo.

4.8. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato, nello svolgimento della propria attività:

(i) dovrà svolgere la propria attività prevalentemente a favore di persone terze;

(ii) si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4.9. E' fermo quanto previsto all'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017 e si applicano gli artt. 17 ss. medesimo d.lgs..

TITOLO III

PATRIMONIO E RISORSE

ART.5) PATRIMONIO

5.1. Il patrimonio iniziale dell'organizzazione di volontariato è fissato in euro 15.000 (quindicimila/00).

5.2. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di organizzazione di volontariato non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'organizzazione di volontariato.

5.3. L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie, volte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazione e legati;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pubbliche, di Fondazioni e Istituti bancari, di Fondi 8xmille, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

5.4. L'iscrizione all'Associazione prevede il versamento di una quota associativa annuale obbligatoria ma non predeterminata nell'ammontare, lasciando ad ogni associato la libertà di contribuire liberamente a seconda della propria volontà e disponibilità economica.

5.5. Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio,



comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.6. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'organizzazione di volontariato può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

5.7. Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ART.6) RISORSE

6.1. Ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

TITOLO IV

ORDINAMENTO INTERNO

ART.7) ORDINAMENTO INTERNO - PRINCIPI

7.1. L'ordinamento interno è ispirato ai principi di uguaglianza tra i soci, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e democraticità degli organi.

ART.8) ASSOCIATI

8.1. Il numero degli associati è illimitato e variabile.

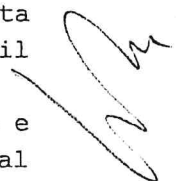
8.2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche. Sono previste più categorie di aderenti:

- * soci fondatori;
- * soci ordinari;
- * soci onorari.

8.3. Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo. I soci fondatori non sono esonerati dal versamento della quota annua associativa.

8.4. Soci ordinari sono le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Associazione ed essendo in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, presentano domanda scritta di ammissione, dopo che essa è stata esaminata ed accolta dal Consiglio direttivo e che sono in regola con il pagamento della quota annua di iscrizione.

8.5. Soci onorari sono le persone fisiche che, per riconosciuta esperienza e competenza nel campo di attività dell'Associazione, vengono chiamati dal Consiglio direttivo a far parte dell'Associazione a tale titolo. La nomina dei soci onorari è vitalizia e comporta l'esonero dal versamento della quota associativa. La qualità di socio onorario si perde per morte o dimissioni mediante comunicazione da inviarsi al Consiglio direttivo o per decadenza pronunciata nei casi e con le modalità previste per la perdita dei requisiti



dei soci ordinari e fondatori.

8.6. L'Associazione prevede una quota associativa annuale obbligatoria ma non predeterminata nell'ammontare, lasciando ad ogni socio la libertà di contribuire liberamente a seconda della propria volontà e disponibilità economica.

8.7. Ogni anno viene rinnovata l'iscrizione senza doverne fare richiesta scritta, attraverso l'iscrizione nell'apposito registro soci ed il pagamento della relativa quota. Il mancato pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno viene inteso come recesso dall'Associazione, tranne che per i soci onorari.

8.8. Tutti gli associati hanno l'obbligo di concorrere al sostegno economico dell'Associazione e contribuire al versamento dei contributi associativi.

8.9. Le quote associative sono in ogni caso intrasmissibili e non rivalutabili.

8.10. Le modalità di partecipazione dei soci alla vita associativa potranno essere regolate con uno o più appositi regolamenti attuativi.

ART.9) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

9.1. Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri.

9.2. I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) accedere all'elettorato attivo e passivo; il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai rispettivi rappresentanti legali o mandatarî;
- c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare i libri sociali.

9.3. I soci sono inoltre tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

9.4. I soci aderenti potranno concorrere al sostegno economico dell'Associazione, sia mediante apporto di mezzi economici, sia attraverso la messa a disposizione di beni strumentali, spazi, attrezzature ed altri beni e risorse materiali utili al conseguimento dei fini istituzionali.

ART.10) DOMANDA DI AMMISSIONE

10.1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta - da consegnarsi a mano o da inviarsi mediante posta, anche elettronica - contenente:

- l'indicazione di nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;

- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

10.2. L'ammissione di un nuovo associato persona giuridica è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione o di non ammissione è comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla sua adozione, tramite raccomandata o per posta elettronica certificata, come previsto dal regolamento interno ed annotata nel libro degli associati.

10.3. L'eventuale diniego all'ammissione deve essere in ogni caso adeguatamente motivato.

10.4. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nuovo associato nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

ART.11) PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

11.1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso;
- b) decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 3 (tre) mesi dal sollecito;
- c) per esclusione;
- d) causa di morte.

11.2. Dalla data in cui è efficace il recesso, la decadenza o l'esclusione, cessano tutti i diritti spettanti al socio in base al presente statuto, da cui deriva l'impossibilità di partecipare alla vita associativa e alle attività dell'Associazione, fermi restando in ogni caso i crediti dell'Associazione verso il socio eventualmente maturati fino a tale data.

11.3. Il socio che cessa di appartenere all'Associazione per qualsiasi causa, non può in ogni caso rivendicare diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione, né sulle quote associative, sui contributi o liberalità, versate all'Associazione, che non sono mai ripetibili.

ART.12) RECESSO

12.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'organizzazione di volontariato, dandone comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica ordinaria inviata all'organo direttivo.

12.2. Il Consiglio direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

12.3. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

12.4. Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

12.5. Gli associati che abbiano receduto non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART.13) ESCLUSIONE

13.1. L'associato può essere escluso dall'Associazione per gravi motivi.

13.2. Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'Associazione dal presente statuto;
- il mancato rispetto delle norme statutarie, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione;

- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;

- l'aver arrecato danno al buon nome dell'Ente.

13.3. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

13.4. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

13.5. Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'assemblea il provvedimento si intende sospeso.

13.6. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

ART.14) MORTE DEL SOCIO

14.1. La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

ART.15) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

15.1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'assemblea;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) l'organo di controllo, ove istituito ai sensi del presente statuto.

ART.16) CARICHE SOCIALI - NORMA GENERALE

16.1. Tutte le cariche sociali, sono gratuite, ed è espressamente vietata la corresponsione di emolumenti individuali o compensi, in denaro o in natura, per l'espletamento dell'incarico, sia ai componenti dell'organo amministrativo, sia ai componenti dell'organo di controllo ove istituito.

16.2. Ai membri del Consiglio direttivo, incluso il Presidente, ed ai componenti dell'Organo di controllo, ove istituito, può essere erogato esclusivamente il rimborso delle spese vive, documentate, effettivamente sostenute nell'espletamento dell'incarico, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 comma 3, d. lgs. 117 del 2017.

TITOLO VI

ASSEMBLEA

ART.17) ASSEMBLEA

17.1. L'assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito Libro degli associati regolarmente tenuto.

17.2. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

17.3. Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati.

17.4. Non possono partecipare all'assemblea i soci per i quali il Consiglio direttivo abbia verificato una legittima causa di esclusione ai sensi del presente statuto.

17.5. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

ART.18) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

18.1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo mediante comunicazione telefonica, posta elettronica o lettera spedita al domicilio o

alla sede degli associati almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.

18.2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati mediante domanda scritta e motivata al Presidente il quale, entro e non oltre 20 (venti) giorni deve procedere alla convocazione; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

18.3. La convocazione deve sempre specificare il luogo, il giorno e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

18.4. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato, sono presenti o informati della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART.19) QUORUM COSTITUTIVI DELL'ASSEMBLEA

19.1. In prima convocazione, l'assemblea ordinaria sarà valida quando sarà presente la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti.

In prima convocazione, l'assemblea straordinaria sarà valida quando saranno presenti due terzi degli associati. In seconda convocazione, sarà valida quando sarà presente la metà più uno degli associati.

Fra prima e seconda convocazione devono intercorrere non meno di 24 (ventiquattro) ore.

ART.20) QUORUM DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA

20.1. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo, dello statuto, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

20.2. Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

ART.21) TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

21.1. E' esclusa la possibilità di trasformazione in un soggetto diverso dall'Associazione.

La fusione e la scissione sono possibili solo ove gli enti risultanti da tali operazioni siano associazioni.

Si applica l'art. 42 bis cod. civ.

ART.22) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

22.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e, in assenza o impedimento di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

22.2. L'assemblea nomina un segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

22.3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare

lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

22.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune.

22.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

22.6. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

22.7. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

22.8. L'avviso di convocazione può consentire che l'assemblea si svolga con contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, purché siano garantiti l'identificazione dei partecipanti da parte del Presidente e la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione e di visionare e inviare documenti.

22.9. L'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente e il segretario, che danno conto delle suddette modalità nel verbale.

ART.23) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

23.1. Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea, da un altro associato.

23.2. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'Associazione.

23.3. La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

23.4. La stessa persona non può rappresentare più di un associato.

23.5. La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi sociali e di controllo dell'Associazione.

ART.24) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

24.1. L'assemblea ordinaria:

- a) elabora e indica le linee e l'attività dell'Associazione;
- b) fissa il numero dei componenti del Consiglio direttivo che può variare da 3 (tre) a 7 (sette) tra cui il Presidente ed il Vice-Presidente;

- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali (in particolare del Consiglio direttivo);
- d) eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Consiglio direttivo;
- e) approva ogni anno entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio il bilancio di chiusura e quello di previsione;
- f) delibera sulla proposta del Consiglio direttivo di esclusione del socio che non abbia rispettato le norme statutarie e che comunque, col suo operato, abbia arrecato danno al buon nome dell'Associazione.
- g) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- h) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

24.2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

TITOLO VII

DIREZIONE E CONTROLLO

ART.25) ORGANO DIRETTIVO

25.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

25.2. Ai sensi dell'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

25.3. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i relativi membri sono rieleggibili, fino ad un massimo di tre mandati consecutivi.

25.4. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

25.5. Il Consiglio direttivo nomina il segretario.

ART.26) COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

26.1. Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'assemblea ai sensi del presente statuto.

26.2. In specie, spettano al Consiglio direttivo:

- a) l'attuazione degli scopi dell'Associazione, e delle delibere assembleari;
- b) l'accoglimento o il rifiuto delle domande di iscrizione e le decisioni relative alla perdita della qualità di socio;
- c) le delibere relative alla cessazione del rapporto associativo;
- d) la programmazione delle attività dell'Associazione;
- e) la predisposizione e presentazione del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- f) la nomina di uno o più componenti, al proprio interno, cui attribuire specifiche funzioni (Vice-Presidente, segretario, tesoriere, e simili);
- g) la nomina eventuale di un direttore, o di un procuratore, da scegliere non all'interno del Consiglio, a seguito di un'approvazione di almeno 2/3 dei consiglieri;
- h) l'approvazione di eventuali regolamenti interni, diversi da quelli rimessi alla competenza dell'assemblea dei soci;
- i) la stipula di convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, in attuazione del presente statuto;

1) l'individuazione e la disciplina di "attività diverse" da quelle di interesse generale ai sensi del Codice del Terzo Settore.

ART.27) CONVOCAZIONE, QUORUM COSTITUTIVI E VOTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

27.1. Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per posta elettronica, (o tramite altri ausili informatici) almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

27.2. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

27.3. Il Consiglio direttivo convocato almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-Presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

27.4. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

27.5. Le regole complessive di funzionamento del Consiglio direttivo sono disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

ART.28) PRESIDENTE

28.1. Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'assemblea dei soci, contestualmente alla nomina del Consiglio direttivo, tra i membri di quest'ultimo.

28.2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

Egli presiede l'assemblea degli associati e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

28.3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice-Presidente e, in assenza di quest'ultimo, il consigliere più anziano.

ART.29) RAPPRESENTANZA

29.1. La rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta al Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

29.2. La rappresentanza dell'organizzazione di volontariato spetta anche all'eventuale direttore o al procuratore, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

29.3. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.30) ORGANO DI CONTROLLO

30.1. Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

30.2. L'Organo di Controllo è eletto dall'assemblea nei casi imposti dalla legge, ovvero anche facoltativamente, ove lo ritenga opportuno.

30.3. L'Organo di Controllo resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

30.4. L'Organo di Controllo ha forma collegiale o monocratica. In caso di organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti.



Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

30.5. Nel caso di organo monocratico, il membro deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

30.6. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

c) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

30.7. L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

30.8. In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

30.9. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'assemblea, l'organo di controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

30.10. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

30.11. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.12. Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dal d.lgs. n. 117 del 2017, l'organizzazione di volontariato non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

30.13. Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti l'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

ART.31) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

31.1. Salvo quanto previsto dall'art. 31 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'organizzazione di volontariato è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

31.2. Il collegio dei revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

31.3. L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

31.4. I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'organizzazione di volontariato, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'organizzazione di volontariato;

- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla

situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;

- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del Consiglio direttivo.

31.5. Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'organizzazione di volontariato, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

31.6. Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VIII

BILANCIO E LIBRI SOCIALI

ART.32) ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

32.1. L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal giorno 1 gennaio al giorno 31 dicembre di ogni anno.

32.2. Ogni anno deve essere redatto dal Consiglio direttivo il bilancio della gestione dell'Associazione che è approvato dall'assemblea entro il 30 (trenta) aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

32.3. Il bilancio deve essere redatto in conformità alle norme del Codice del terzo Settore.

ART.33) UTILI E AVANZI DI GESTIONE

33.1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.34) LIBRI SOCIALI

34.1. L'Associazione deve tenere, ai sensi degli artt. 15 e 17, comma 1, del d. lgs. 117 del 2017:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- d) il libro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

34.2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

TITOLO IX

ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

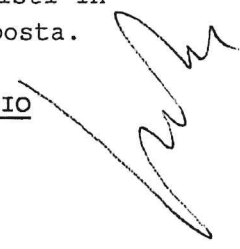
ART.35) ESTINZIONE E SCIoglimento

35.1. L'organizzazione di volontariato si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- gli associati sono in numero inferiore a sette.

35.2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci.

35.3. Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'organizzazione di volontariato viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).



35.4. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione.

ART.36) LIQUIDAZIONE

36.1. Dichiarata l'estinzione dell'organizzazione di volontariato o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

36.2. Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

36.3. Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

36.4. La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

36.5. I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

36.6. I liquidatori deliberano a maggioranza.

36.7. Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

ART.37) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

37.1. Ai sensi del d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Caritas Diocesana di Imola.

37.2. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

37.3. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART.38) ASSISTENTE ECCLESIASTICO

38.1. È opportuno che l'Associazione, attraverso l'assemblea, nomini un/una Assistente ecclesiastico (non necessariamente sacerdote) indicato dal Vescovo di Imola. Egli rappresenta la guida morale dell'Associazione, tiene i collegamenti con la Caritas diocesana, si adopera affinché il fine caritativo dell'Associazione permanga nel tempo, partecipando anche ai Consigli direttivi.

38.2. Egli può essere socio dell'Associazione.

ART.39) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

39.1. Fino all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), non trovano applicazione gli articoli del presente statuto che presuppongono detta iscrizione e le materie ivi contemplate rimangono regolate dalle rilevanti disposizioni suppletive di legge.

ART.40) DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

40.1. Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ART.41) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

41.1. Le parti convengono sin da ora che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inesecuzione e risoluzione, saranno risolte in via definitiva da un arbitro, da designarsi di comune accordo dalle parti.

41.2. In carenza di accordo, procederà alla designazione il Vescovo della diocesi di Imola.

41.3. L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando nel procedimento le norme inderogabili del codice di procedura civile italiano.

Sede dell'arbitrato sarà Imola.

ART.42) RINVIO

42.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di Associazione.

**ASSOCIAZIONE
S. MARIA DELLA CARITA'**
O.N.L.U.S.
V. IX Febbraio, 6 - 40026 IMOLA (BO)
Tel. 0542 23230 - Fax 0542 35888
Cod. Fisc. 90040470370

IL PRESIDENTE


Sara

Da: DP BOLOGNA - UT IMOLA <dp.bologna.utimola@agenziaentrate.it>
Inviato: martedì 14 luglio 2020 11:32
A: Sara
Oggetto: I: REGISTRAZIONE STATUTO

Gentile contribuente, l'Ufficio le comunica la registrazione Dello statuto in data odierna al N. 1154 serie 3. Inoltre le ricordiamo che l'associazione deve presentare Anche il modello AA7/10 per cambiare la denominazione da voi citata nello statuto presentato per la registrazione, allegando copia statuto e documento del legale rappresentante.

Distinti saluti